



**NOTA SUI RIFLESSI SUL SETTORE DELLA SERRICOLTURA DELLA NORMATIVA
SULLA CESSIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
IL COSIDDETTO “ART. 62” TERMINI PAGAMENTO DEI PRODOTTI AGRICOLI**

CONCLUSIONI:

*per riportare equilibrio all'interno della filiera orto-vivaistica sarebbe sufficiente modificare la norma attuale mantenendo attiva la distinzione soggettiva di non applicabilità **per tutti** gli imprenditori agricoli ovvero rendendola*

**NON APPLICABILE PER I CONTRATTI RELATIVI AD ACQUISTI EFFETTUATI
DA
IMPRENDITORI AGRICOLI**

Questa modifica estenderebbe l'esclusione dell'applicazione della norma (“Art.62”) a tutti i produttori agricoli nulla modificando per quei produttori agricoli già compresi nella esclusione attualmente in vigore.

NORMA ATTUALMENTE IN VIGORE :

Art 36 DL 179/2012 . Legge conversione N. 221 del 17/12/2012 ((6-bis. I contratti conclusi fra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.))

PROPOSTA DI MODIFICA:

All'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2012, n. 27, dopo le parole: "Per i contratti di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli relativi ad acquisti effettuati dagli imprenditori agricoli".

Il settore vivaistico orticolo è rappresentato in Italia da un centinaio di aziende coinvolte professionalmente nella produzione di giovani piante con circa 2.500 addetti ed un fatturato annuo di circa 600 milioni di euro

Si stima che dalla produzione di questo gruppo di aziende, ancorchè numericamente limitato, abbiano origine oltre 100.000 ettari di colture ortive specializzate a pieno campo e sotto serra (considerando gli avvicendamenti dei trapianti).

A partire dagli anni ottanta la semina diretta in campo è stata sostituita dal trapianto delle giovani piante prodotte in vivaio dove le ottimali condizioni colturali consentono un più razionale ed economico utilizzo delle sementi ibride il cui costo non consente più di avere eccessive perdite di germinabilità. Un seme di pomodoro ibrido da mensa costa intorno a 0,27 Euro mentre un seme di peperone fino a 0,60 Euro).

Nell' Ottobre 2012, a seguito della introduzione del DLgs 24 gennaio 2012 N.1 , il cosiddetto “Art.62”, tutte le aziende vivaistiche hanno svolto una intensa azione divulgativa nelle campagne per informare i clienti coltivatori sulle nuove regole relative ai pagamenti delle forniture entro i termini massimi di 60 giorni.

Improvvisamente, con l'approvazione della Legge di Stabilità 2013 (Dicembre 2012), viene stabilito che



I'Art. 62 non è applicabile fra produttori agricoli.

Stante la nuova situazione i vivaisti produttori di giovani piante da orto si sono trovati finanziariamente "schiacciati" all'interno della filiera perché obbligati, a monte verso le ditte sementiere, ad applicare l' Art. 62 (i semi sono prodotti agricoli ma le ditte sementiere non sono imprenditori agricoli quindi il pagamento del seme deve avvenire entro 60 giorni), mentre, a valle della filiera, nei confronti dei produttori agricoli clienti, non essere in grado di ottenere gli stessi limiti temporali massimi per il pagamento delle forniture in quanto venuto meno l'obbligo di legge dell' "Art.62" fra produttori agricoli.

Allo stato attuale vige quindi l' "Art.62" per ciò che concerne i prodotti agricoli e, nella nostra fattispecie, per i semi che acquistiamo dalle ditte sementiere.

Lo stesso non vige però fra produttori agricoli per cui i vivaisti, che sono produttori agricoli, non sono in grado di far valere alcuna norma di legge per determinare i limiti temporali massimi per il pagamento dei loro prodotti da parte degli agricoltori loro clienti.

In altri termini la norma modificatrice del Dicembre 2012 ha generato una ulteriore variante soggettiva per i produttori agricoli, vivaisti e agricoltori, in dipendenza della fonte da cui questi acquistano il materiale di moltiplicazione : "imprenditore agricolo" o "non-imprenditore agricolo".

Se pensiamo che l'incidenza del seme, in alcune zone vocate alla produzione di piantine ortive da mensa, incide fino al 70 % del prezzo di vendita della piantina, si comprende quanto grave ed insostenibile sia diventata la situazione dei vivai che si trovano a fronteggiare enormi anticipazioni finanziarie mettendo a rischio la sopravvivenza stessa delle aziende.


In calce alla presente nota riportiamo uno schema in cui è graficamente illustrato il flusso del prodotto all'interno della filiera, il flusso dei pagamenti in base alla normativa attualmente applicata e in base alla normativa modificata in caso di accoglimento di quanto stiamo proponendo.

Massa 3 Marzo 2014

Per Assoplant
Il Segretario
Dott Stefano Bardi



DISCIPLINA ATTUALMENTE IN VIGORE
ART.62 NON APPLICABILE FRA IMPRENDITORI AGRICOLI



DISCIPLINA SECONDO PROPOSTA DI MODIFICA
ART.62 NON APPLICABILE NEI CONTRATTI STIPULATI DA IMPRENDITORI AGRICOLI

